



Libertà. Solidarietà.
Responsabilità.

STATUTO IL CENTRO DISTRETTO DI BELLINZONA

Art. 1 Denominazione e scopo

Con la denominazione “il Centro Distretto di Bellinzona” (in seguito, Distretto) è costituita un’associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC).

Il Distretto persegue le finalità politiche, economiche e sociali del Partito cantonale e del Partito federale secondo i principi di libertà, solidarietà, responsabilità definiti dagli Statuti degli stessi.

Esso è integrato nell’organizzazione cantonale della quale riconosce gli Statuti e i regolamenti.

Art. 2 Sede

La sede e il recapito sono presso il/la presidente.

Art. 3 Appartenenza

Il Distretto comprende le Sezioni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Cadenazzo, Isonne, Lumino, S. Antonino.

Art. 4: Organi

Gli organi distrettuali sono:

1. l’Assemblea distrettuale;
2. il Comitato distrettuale.

Art. 5: L’Assemblea distrettuale

1. L’Assemblea distrettuale è composta:

1. dai Sindaci e dai Municipali;
2. dai Consiglieri comunali;
3. dai presidenti sezionali;
4. dai deputati in Gran Consiglio e alle Camere federali domiciliati nel Distretto;
5. dal/dai Consigliere/i di Stato domiciliato/i nel Distretto;
6. dai membri del partito che hanno diritto di voto nei Comuni del Distretto.

2. L'Assemblea distrettuale è convocata dal Comitato distrettuale almeno una volta l'anno, oppure su richiesta di almeno 1/5 dei Comitati sezionali, mediante comunicazione alle Sezioni.

La convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 6: Competenze dell'Assemblea distrettuale

1. L'Assemblea distrettuale:

1. nomina il presidente distrettuale;
2. nomina uno o più vicepresidenti distrettuali;
3. nomina i membri del comitato distrettuale;
4. approva lo Statuto o il regolamento di organizzazione distrettuale;
5. designa i candidati e le candidate per l'elezione del Gran Consiglio, riservata la ratifica del Comitato cantonale;
6. approva i conti del Distretto.

2. L'Assemblea, se regolarmente convocata, è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Le decisioni vengono prese per alzata di mano, a semplice maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti è determinante il voto del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente; in assenza di entrambi e a parità dei voti, è preponderante il voto del presidente del giorno. Con la stessa maggioranza può essere richiesto uno scrutinio segreto o il voto per appello nominale.

3. L'Assemblea può deliberare unicamente sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno indicati nella convocazione. Per l'inserimento di ulteriori trattande all'ordine del giorno è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 7: Comitato distrettuale

Il Comitato distrettuale è l'organo direttivo del Distretto.

Esso è composto da 5 o più membri, tra i quali un presidente distrettuale, uno o più vicepresidenti e un segretario distrettuale.

Art. 8: Competenze del Comitato distrettuale

Il Comitato distrettuale:

1. nomina le cariche al suo interno;
2. cura l'organizzazione del partito nel Distretto e ne conduce l'azione politica distrettuale.

Art. 9 L'Ufficio di revisione

L'Ufficio di revisione si compone di due membri, nominati dall'Assemblea.

Esso esamina una volta all'anno i conti del Distretto e allestisce un rapporto da sottoporre all'Assemblea.

I revisori non possono essere membri del comitato distrettuale, né avere rapporti di parentela o dipendenza economica con singoli membri del comitato distrettuale.

Art. 10 Finanziamento

Il Distretto assicura il finanziamento della propria attività tramite i contributi dei suoi membri e simpatizzanti, nonché tramite l'organizzazione di attività.

Art. 11 Periodo di elezione

Le nomine previste dal presente Statuto avvengono ogni quattro anni, di norma entro la fine dell'anno successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Art. 12 Durata delle cariche

La durata delle cariche in seno agli organi del Partito e agli organi politici del Distretto è limitata, in linea di principio, a sedici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso dell'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione. In caso di subingresso, il relativo periodo non è computato.

Art. 13 Sanzioni

1. Gli aderenti al Distretto che violano le disposizioni statutarie o le decisioni adottate dagli organi distrettuali o che non rispettano i principi programmatici o che sono stati condannati con sentenza cresciuta in giudicato per un reato penale incompatibile con i valori del Partito possono essere sanzionati con:

1. l'ammonimento;
2. la sospensione dall'attività nel Distretto per una durata fino a sei mesi;
3. la decadenza dalle cariche del Distretto;
4. l'espulsione dal Distretto.

2. La sanzione viene decisa dal Comitato distrettuale.

3. Contro la decisione del Comitato distrettuale è data facoltà di ricorso all'Assemblea distrettuale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell'Assemblea distrettuale è definitiva.

Art. 14 Diritto di firma

Il Distretto è vincolato dalla firma collettiva a due fra il presidente, il vicepresidente o il segretario.

Deleghe possono essere concesse mediante decisione del presidente.

Art. 15 Responsabilità

Gli impegni del Distretto verso terzi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

È esclusa la responsabilità personale dei membri per i debiti del Distretto.

Art. 16 Diritto suppletorio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica lo Statuto cantonale nonché le norme del Codice civile che disciplinano l'associazione (art. 60 e segg. CC).

Proposte di modifica del presente Statuto devono pervenire al presidente un mese prima della data di un'Assemblea ordinaria o straordinaria. Affinché la modifica dello Statuto sia valida occorre la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti all'Assemblea.

Art. 17 Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Statuto è stato approvato all'Assemblea del 23 gennaio 2025 ed entra immediatamente in vigore.

La presidente

Il segretario